

LUMENIA APS

Verbale di assemblea del giorno 7 marzo 2025



Il giorno 2 maggio 2025 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "LUMENIA APS" in Borgo Pinti 86 Firenze sono presenti tutti i soci dell'associazione e l'intero consiglio direttivo per deliberare in merito al seguente :

Ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto di Lumenia APS in conformità alla richiesta di rettifica e integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 106/2020

Assume la presidenza il signor Gonzalo Monzon Camps, il quale chiama ad assumere la funzione di segretario il signor Merlino Massimo.

Prende la parola il Presidente, il quale segnala la necessità di rivedere lo statuto dell'associazione per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS descrivendo nel dettaglio le modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 106/2020:

- a) Su ogni pagina è presente il logo di un soggetto estraneo, esterno all'Associazione e che pertanto non dovrebbe comparire nello Statuto.
- b) All'articolo 1, comma 5, la disposizione deve essere modificata come segue: "L'Associazione ha sede in Firenze. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune, nonché l'istituzione di sedi secondarie [...] tramite di semplice delibera del Consiglio Direttivo". Infatti, qualora la sede legale sia spostata in altro Comune, sarà necessaria anche una modifica statutaria.
- c) All'articolo 2, comma 1 deve essere indicato che "L'Associazione si ispira ai principi del Terzo Settore e persegue finalità civiche [...] attività di interesse generale di cui ai paragrafi che seguono in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati". In seguito poi devono essere elencate le attività tassative di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore che l'Associazione attualmente svolge o intende svolgere. Non devono essere indicate, come è stato fatto nell'Atto Costitutivo, tutte le attività dell'articolo 5, ma solo quelle effettivamente svolte o che l'ente intende effettivamente svolgere, in modo che risulti chiaro quale sia l'oggetto sociale.
L'ultimo comma, dato che le APS devono avvalersi prevalentemente di volontari, deve essere modificato come segue: "L'Associazione, nelle sue attività, oltre ad avvalersi prevalentemente di volontari, potrà avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 20, di professionisti e partner, e stipulare convenzioni [...]".
- d) All'articolo 3, il comma 2, deve essere modificato, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore, come segue: "Possono aderire all'associazione le

persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro”.

- e) All'articolo 20, ai sensi dell'articolo 36 del CTS, deve essere modificata come segue la disposizione: “L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 % del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.”
- f) All'articolo 21 si prevede la possibilità, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore o “ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore”, ma si potrebbe trattare di un refuso da modificare, dato che l'ente è una Associazione di Promozione Sociale (APS), non un'Organizzazione di Volontariato (ODV).

L'assemblea sentito il Presidente all'unanimità

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche indicate dal Presidente e di approvare così il nuovo statuto che si allega alla presente delibera sotto la lettera A

Non essendoci altri argomenti su cui esprimersi e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Il segretario



Massimo Merlino

Il presidente



Gonzalo Monzón

LUMENIA

Statuto APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche un'associazione avente la seguente denominazione: "Lumenia".
2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore l'Associazione assumerà la denominazione "Lumenia APS".
3. La durata dell'Associazione è illimitata e non persegue fini di lucro.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
5. L'Associazione ha sede in Firenze. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune, nonché l'istituzione di sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero è consentita per il tramite di semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Natura, finalità e attività

1. L'Associazione si ispira ai principi del Terzo Settore e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui ai paragrafi che seguono in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione intende svolgere le seguenti attività: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Queste attività cercano la promozione e lo sviluppo integrale della persona e la sostenibilità della società. L'Associazione s'impegna a sostenere finanziariamente e logisticamente progetti e iniziative che abbiano come obiettivo il benessere delle persone e delle comunità, il miglioramento delle condizioni di vita e la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

2. L'Associazione ha come finalità principale la promozione dello sviluppo integrale della persona mediante la formazione individuale e collettiva, favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità umane in ogni fase della vita. Essa mira a promuovere lo sviluppo sostenibile della società, attraverso il sostegno economico e operativo di progetti e attività che rispondano a tali obiettivi, con l'intento di creare una società più giusta, solidale e consapevole.

In particolare, l'Associazione mira a:

- Supportare lo sviluppo integrale della persona: promuovere iniziative di educazione, istruzione e formazione che favoriscano la crescita personale in tutte le sue dimensioni – fisica, psicologica, spirituale e sociale – contribuendo al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva.
 - Favorire lo sviluppo sostenibile della comunità e dell'ambiente sociale: sostenere progetti che promuovano la sostenibilità a livello sociale, culturale, economica e ambientale, incentivando pratiche di responsabilità sociale e di inclusione per il perseguimento dell'interesse generale.
 - Garantire supporto finanziario e logistico a iniziative meritorie di interesse generale: fornire assistenza economica, organizzativa e operativa a progetti di utilità sociale, culturale, educativa e ambientale, che rispondano ai valori e alle finalità dell'Associazione.
 - Creare una rete di solidarietà e collaborazione: favorire la collaborazione tra diversi attori della società civile, enti pubblici e privati, promuovendo sinergie per lo sviluppo di progetti condivisi.
 - Promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità sociale: incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità nella realizzazione di progetti che contribuiscano al bene comune.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
- Promozione di iniziative educative, formative e culturali: organizzazione di corsi, seminari, workshop, conferenze e attività culturali volte a promuovere la crescita personale, lo sviluppo delle competenze e la consapevolezza sociale.
 - Sviluppo di programmi di formazione per il bene comune: progettazione e realizzazione di programmi educativi, formativi e culturali orientati a sensibilizzare la comunità sui temi del bene comune, dell'inclusione sociale, della sostenibilità e della cittadinanza attiva.
 - Promozione del volontariato e della partecipazione attiva: coinvolgimento della comunità e promozione del volontariato per supportare le attività dell'Associazione e sensibilizzare i cittadini all'importanza della partecipazione attiva e della solidarietà.
 - Raccolta fondi e gestione delle risorse: organizzazione di eventi benefici, campagne di raccolta fondi e altre iniziative di fundraising per sostenere le attività dell'Associazione e finanziare i progetti e le iniziative promosse.

- Supporto logistico e organizzativo: fornitura di supporto logistico, organizzativo e tecnico per la realizzazione di progetti formativi, educativi, culturali e sociali, facilitando l'accesso a risorse e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.
 - Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti: implementazione di attività di monitoraggio e valutazione per garantire l'efficacia, la trasparenza e l'impatto delle iniziative sostenute dall'Associazione, promuovendo una gestione responsabile delle risorse.
4. In aggiunta a quanto precede, l'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, in via secondaria, ma sempre strumentale rispetto al raggiungimento dei fini che precedono, le seguenti attività:
- Sostegno finanziario a progetti formativi e sociali: erogazione di contributi, borse di studio e finanziamenti a enti, organizzazioni e individui che promuovano iniziative di formazione integrale e progetti a beneficio del bene comune.
 - Attività di consulenza e accompagnamento: offerta di servizi di consulenza e sostegno psicologico, emotivo e spirituale a persone che desiderano intraprendere un percorso di crescita e di miglioramento personale, attraverso l'ascolto e l'accompagnamento qualificato.
 - Creazione di reti di collaborazione: promozione di partenariati e collaborazioni con enti pubblici, privati, organizzazioni del Terzo Settore e altre associazioni, per la condivisione di buone pratiche e la realizzazione di progetti condivisi che rispondano alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, nelle sue attività, oltre ad avvalersi prevalentemente di volontari, potrà avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 20, di professionisti e partner, e stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, altre organizzazioni del Terzo Settore e istituzioni, al fine di garantire la sostenibilità e l'efficacia delle iniziative promosse, sempre nel rispetto dei valori e delle finalità associative.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

Josephine

Sanetti

Chau

Veronica Guenero, U

Giorgio Houzou, U

Enrico

Nelmar Nelmar

- Joseph D. Brown
Beverly Davis

Conita Guenard, C

Garcelo Mourici Luis Inno

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - Il collegio dei Probiviri.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Dejda Delin

Donella Dario

Donna Guenero, E

Donato Marzulli

Don Tino

Dono Nello

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
8. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8 Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Joseph Adam

Renetta Sans

Vincent Guenard

Giuseppe Mancini

Enrico

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono sempre essere riconfermati.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Forza Italia

Roberto Poma

Anna Guendel

Giovanni Mancini

Enrico

Roberto

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è eletto dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 Revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lg. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita altresì l'attività di revisore legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Luigi Bordin

Stefano Fandi

Anna Guarnieri

Giuseppe Mancuso

Enrico

2. Il superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lg. 117/2017 costituisce giusta causa di cessazione dalle funzioni dei componenti dell'Organo di controllo che non siano iscritti all'albo dei Revisori dei conti.

Art. 12 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri viene scelto sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente tra soggetti che godano di reputazione nel proprio ambito di lavoro e abbiano provata competenza tecnico-giuridica.
2. Verranno eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei soci. Il Collegio è composto da cinque membri e ha funzioni consultive e arbitrali.
3. I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento su problematiche attinenti alle loro funzioni.
4. Ogni probiviro ha il compito di:
 - Interpretare lo Statuto e il regolamento interno dell'associazione
 - Verificare le procedure elettorali e i requisiti per accedere alle cariche
 - Ricevere le segnalazioni sulle violazioni del regolamento interno dell'associazione o su eventuali controversie tra soci, procedere con l'attività istruttoria e trasmettere l'esito al Consiglio Direttivo
 - Decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni associative
 - Decidere le controversie di tipo associativo

Art. 13 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra richiamate.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto, in nessun caso, il patrimonio della medesima potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, agli associati, neanche nei casi di recesso o di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 17/2017.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione sono maggiori di 100 (cento) mila euro annui, quest'ultima pubblica annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione sono maggiori di 1.000.000,00 (un milione) di euro annui, quest'ultima redige e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore il bilancio sociale, provvedendo altresì alla pubblicazione del medesimo sul proprio sito internet.

Art. 18 Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

Donatella D'Amico

Donatella D'Amico

Donatella D'Amico

Donatella D'Amico

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone apposita richiesta verbale o scritta all'organo amministrativo

Art. 19 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. L'associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività non occasionale.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 Lavoratori

Giuseppe Busi
 Giovanni
 Paolo
 Andrea
 Giovanni
 Sergio
 Maurizio
 Enrico
 Roberto

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 % del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre APS operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Giuseppe Mezzanotte, U


Emma Tino


Massimo Halim

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 25/06/2015 AL
N. 1748/3 ESATTI EURO 200

